Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Mercoledì, 1° febbraio 1933 - Anno XI — Numero 26

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 1° FEBBRAIO 1933-XI:

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso a 11 posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Concorso a 11 posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Concorso a 4 posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno (gruppo A).

Concorso a 20 posti di allievo istitutore (gruppo B) nel personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori.

Ministero delle comunicazioni:

Concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova, fra laureati in scienze economiche e commerciali o in giurisprudenza o in scienze politiche, nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Concorso a 2 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico, nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Concorso a 20 posti di disegnatore in prova (gruppo B) nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Concorso a 60 posti di assistente lavori in prova (gruppo B) nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Concorso a 25 posti di segretario in prova (gruppo B) nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova (gruppo C) nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Concorso a 60 posti di sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Concorso per esami ad 11 posti del grado iniziale (grado 11°) del ruolo a) di 1ª categoria, nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi

Concorso per esami a 638 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine (in 53 residenze), nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Concorso per titoli a 429 posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine (in 35 residenze), nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli sorteggiati per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Società elettroagricola di Venafro, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1933. — **Società anonima « Silos di Genova », in Genova:** Obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 31 dicembre 1932. — **Manifattura sebina Ravasio Umberto e C., in Sarnico:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1932. — **Società anonima Bergomi per fonderie e costruzioni metalli, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 gennaio 1933. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società anonima Fabbrica italiana eliche per aviazione, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1932. — **Società italiana « Masa » anonima, in liquidazione, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1932. — **Cassa nazionale di previdenza e Società « Dante Alighieri »:** Elenco delle obbligazioni del prestito a premi sorteggiate nella 56ª estrazione del 31 dicembre 1932 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Repubblica di San Marino:** Obbligazioni del prestito a premi sorteggiate nella 42ª estrazione.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1884.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, recante norme per la circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1885.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo stipulato il 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo ed autorizza la occorrente maggiore spesa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1886.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1887.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, concernente l'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1888.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1889.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1118, che sopprime il divieto di esportazione per le traverse di faggio per ferrovia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1118, che sopprime il divieto di esportazione delle traverse di faggio per ferrovia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1890.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1891.

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Genova, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1953, e modificato con R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1335;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Genova, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Le materie d'insegnamento per le diverse lauree sono le seguenti:

A) *Per la laurea in ingegneria navale e meccanica*:

1. Meccanica applicata alle costruzioni e statica grafica;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Tecnologia meccanica,
4. Chimica applicata (docimastica);
5. Applicazioni di geometria descrittiva (disegno di macchine);
6. Principî di scienze economiche e di contabilità;
7. Idraulica e macchine idrauliche;
8. Elementi e statica delle costruzioni civili;
9. Termodinamica e termotecnica;
10. Macchine termiche (biennale);
11. Costruzione di caldaie e di impianti di condensazione;
12. Costruzione di macchine;
13. Costruzione navale mercantile (biennale);
14. Costruzione navale militare (biennale),
15. Architettura navale (teoria della nave) (biennale);

16. Elettrotecnica e misure elettriche;
17. Elementi di navigazione (quadrimestrale);
18. Aerodinamica e costruzioni aeronautiche;
19. Materie giuridiche;
20. Lingua inglese (biennale).

B) *Per la laurea in ingegneria civile*:

1. Meccanica applicata alle costruzioni e statica grafica;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Fisica tecnica;
4. Chimica applicata (docimastica);
5. Architettura civile (biennale);
6. Topografia e geodesia;
7. Applicazioni di geometria descrittiva;
8. Principî di scienze economiche e di contabilità;
9. Idraulica e macchine idrauliche;
10. Elementi e statica delle costruzioni civili;
11. Macchine in genere;
12. Geologia applicata;
13. Materie giuridiche;
14. Ponti;
15. Costruzioni stradali e ferroviarie;
16. Costruzioni idrauliche e marittime;
17. Ferrovie (materiale mobile ed esercizio);
18. Estimo ed economia rurale;
19. Ingegneria sanitaria;
20. Mineralogia;
21. Lingua tedesca (biennale).

C) *Per la laurea in ingegneria industriale con specializzazione meccanica*:

1. Meccanica applicata alle costruzioni e statica grafica;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Tecnologia meccanica;
4. Chimica industriale;
5. Applicazioni di geometria descrittiva (disegno di macchine);
6. Principî di scienze economiche e di contabilità;
7. Idraulica e macchine idrauliche;
8. Elementi e statica delle costruzioni civili;
9. Termodinamica e termotecnica;
10. Macchine termiche (biennale);
11. Costruzione delle caldaie e di impianti di condensazione;
12. Costruzione di macchine;
13. Impianti industriali;
14. Elettrotecnica e misure elettriche;
15. Metallurgia e metallografia;
16. Materie giuridiche;
17. Costruzione di armi navali;
18. Ponti;
19. Ferrovie (materiale mobile ed esercizio);
20. Aerodinamica e costruzioni aeronautiche;
21. Lingua tedesca (biennale).

D) *Per la laurea in ingegneria industriale, con specializzazione elettrotecnica*:

1. Meccanica applicata alle costruzioni e statica grafica;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Tecnologia meccanica;
4. Chimica industriale;
5. Applicazioni di geometria descrittiva (disegno di macchine);
6. Principî di scienze economiche e di contabilità;
7. Idraulica e macchine idrauliche;
8. Elementi e statica delle costruzioni civili;
9. Termodinamica e termotecnica;
10. Macchine termiche (in due anni, un quadrimestre ogni anno);
11. Costruzione di caldaie (quadrimestrale);
12. Costruzione di macchine;
13. Elettrotecnica e misure elettriche;
14. Macchine elettriche;
15. Impianti elettrici;
16. Costruzioni elettromeccaniche;
17. Topografia;
18. Materie giuridiche;
19. Costruzioni idrauliche (quadrimestrale);
20. Lingua tedesca (biennale).

I corsi di costruzione navale, di architettura navale, di macchine termiche possono avere svolgimento a rotazione biennale.

Il Consiglio della Scuola potrà stabilire di anno in anno corsi di conferenze sull'organizzazione scientifica del lavoro, sui principî di diritto corporativo, sull'estimo navale, sulle radiocomunicazioni, nonchè su altri argomenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 176. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. **1892**.

Modifica del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1695, circa la composizione del Comitato di colonizzazione in Tripolitania e Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1695;
Visto l'art. 11 della legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Ritenuta l'opportunità di comprendere fra i componenti del Comitato di colonizzazione, di cui all'art. 10 del citato R. decreto 7 giugno 1928, n. 1695, il Direttore degli affari civili e politici della Colonia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Direttore degli affari civili e politici della Colonia è chiamato a far parte del Comitato di colonizzazione istituito in base all'articolo 10 del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1695.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 173. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1893.
Passaggio di Confraternite alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica.

N. 1893. R. decreto 27 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le seguenti Confraternite passano alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'articolo 29, lettera *c*), del Concordato con la Santa Sede:

1. Confraternita di Gesù dell'Immacolata Concezione e S. Giuseppe in Baragiano;
2. Confraternita della Concezione in Laurenzana;
3. Confraternita di S. Maria dell'Assunta o di S. Giovanni in Palmira;
4. Confraternita del SS. Rosario in Ruoti;
5. Confraternita del SS. Nome di Gesù in Satriano di Lucania;
6. Confraternita di S. Maria delle Grazie in Latronico;
7. Confraternita di S. Maria della Pietà in Latronico;
8. Confraternita della SS. Annunziata in Lauria;
9. Confraternita di Maria SS. del Rosario in Rotonda;
10. Confraternita dell'Immacolata Concezione in Montemilone;
11. Confraternita dei Morti sotto il titolo della B. V. delle Grazie in Rapolla;
12. Confraternita di Maria SS. del Carmelo in Rionero in Vulture;
13. Confraternita del Monte dei Morti in Rionero in Vulture;
14. Confraternita dell'Immacolata Concezione in Ripacandida;
15. Confraternita di S. Giuseppe in Ruvo del Monte;
16. Confraternita della SS. Annunziata in San Fele;
17. Confraternita della SS. Addolorata e di S. Vincenzo in San Fele;
18. Confraternita del SS. Sacramento in Venosa;
19. Confraternita del Monte dei Morti in Venosa;
20. Confraternita di S. Rocco in Venosa;
21. Confraternita di S. Giovanni in Venosa;
22. Congregazione della SS. Vergine Addolorata e S. Laviero in Acerenza;
23. Confraternita del SS. Sacramento in Anzi;
24. Confraternita del Purgatorio in Atella;
25. Confraternita dell'Immacolata Concezione in Castelgrande;
26. Congregazioni riunite del SS. Sacramento e Rosario in Forenza;
27. Congregazione di S. Spirito sotto il titolo dell'Immacolata Concezione in Lavello;
28. Congregazione dei Buoni Fratelli sotto il titolo dell'Immacolata Concezione in Muro Lucano;
29. Confraternita di S. Maria delle Grazie in Pescopagano;
30. Confraternita di Maria SS. Annunziata e S. Antonio di Padova in Rotonda;
31. Confraternita di S. Rocco in Tolve;
32. Confraternita del SS. Rosario in Trecchina;
33. Confraternita del SS. Sacramento e Annunziata in Avigliano;
34. Confraternita di S. Maria del Suffragio in Melfi;
35. Confraternita di S. Maria ad Nives in Melfi;
36. Confraternita di S. Giuseppe in Melfi;
37. Arciconfraternita del Monte dei Morti in Potenza;
38. Congregazione di S. Rocco in Potenza.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1932.
Modificazioni al decreto Ministeriale 29 febbraio 1932 concernente le norme per la esecuzione dei provvedimenti legislativi a favore della marina da carico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, numero 1573 che ha istituito un premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti, col quale furono approvate le norme per l'esecuzione del citato Regio decreto-legge;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Il capoverso dell'art. 1 delle Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge n. 1573 del 21 dicembre 1931 contenente provvedimenti a favore della marina da carico approvato col decreto Ministeriale 29 febbraio 1932 è modificato come segue:

« Potranno tuttavia essere corrisposti dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre 1932-X, nonchè dal 1° gennaio 1933-XI, degli anticipi in misura corrispondente al 70 per cento del premio guadagnato. Tale percentuale potrà essere variata con ulteriori determinazioni del Ministro per le comunicazioni, di accordo con quello per le finanze ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(264)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Nattino Angelo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1351, in data 10 marzo 1931-IX, col quale il sig. Nattino Angelo venne nominato rappresentante del sig. Nattino Pietro, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Nattino Angelo come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Nattino Pietro è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma:

Decreta:

Il sig. Nattino Angelo è confermato rappresentante del sig. Nattino Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(254)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Fiano Marcello.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 53, in data 11 gennaio 1932-X, col quale il sig. Fiano Marcello venne nominato rappresentante del sig. Saverio Federico, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 23 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Fiano come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Saverio Federico è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Decreta:

Il sig. Fiano Marcello è confermato rappresentante del sig. Saverio Federico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(255)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Rossi Ottorino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3091, in data 6 maggio 1928-VI, col quale, fra gli altri, il sig. Rossi Ottorino venne nominato rappresentante del sig. Rinaldi Arturo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 25 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Rossi come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Rinaldi è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Decreta:

Il sig. Rossi Ottorino è confermato rappresentante del sig. Rinaldi Arturo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(256)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Boero Giovanni Battista.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1969, in data 10 aprile 1931-IX, col quale il sig. Boero Giovanni Battista venne nominato rappresentante del sig. Boero Giuseppe Arnaldo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;
Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Boero Giovanni Battista come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Boero Giuseppe Arnaldo è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Boero Giovanni Battista è confermato rappresentante del sig. Boero Giuseppe Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(262)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Galliano Pietro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 4339, in data 12 agosto 1931-IX, col quale il sig. Galliano Pietro venne nominato rappresentante del sig. De Ambrosis Stefano, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;
Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Galliano, come suo procuratore;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. De Ambrosis è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Galliano Pietro è confermato rappresentante del sig. De Ambrosis Stefano, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(258)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Queirolo Paolo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 738, in data 16 febbraio 1931-IX, col quale, il sig. Queirolo Paolo venne nominato

rappresentante del sig. Bottino Emanuele, agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Queirolo come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Bottino è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Queirolo Paolo è confermato rappresentante del sig. Bottino Emanuele, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(257)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Passalacqua Giuseppe.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3399, in data 30 giugno 1931-IX col quale, il sig. Passalacqua Giuseppe venne nominato rappresentante del sig. De Ambrosis Stefano, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa Valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Passalacqua come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. De Ambrosis è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Passalacqua Giuseppe è confermato rappresentante del sig. De Ambrosis Stefano, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(259)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. De Albertis Benedetto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 6579, in data 24 dicembre 1930-IX col quale il sig. De Albertis Benedetto venne nominato rappresentante del sig. Cerutti Mario, agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto De Albertis come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Cerutti è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. De Albertis Benedetto è confermato rappresentante del sig. Cerutti Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(260)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Pastore Attilio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 7368, in data 8 gennaio 1927-VI, col quale il sig. Pastore Attilio venne nominato rappresentante del sig. Cerutti Mario, agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Pastore come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Cerutti è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig Pastore Attilio è confermato rappresentante del signor Cerutti Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(261)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Barone Giovanni Battista.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3018, in data 16 giugno 1930-VIII, col quale, il sig. Barone Giovanni Battista venne nominato rappresentante del sig. Graziani Carlo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Barone, come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Graziani è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Barone Giovanni Battista è confermato rappresentante del sig. Graziani Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(263)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1933.
Costituzione del Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, che prevede la costituzione di Consorzi di olivicoltori aventi per fine l'incremento della coltivazione dell'olivo, la ricostituzione di oliveti vecchi e deperiti e l'uso di efficaci mezzi di lotta contro le malattie e i parassiti dell'olivo;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio direttivo e dall'assemblea dei fiduciari comunali della Sezione provinciale olivicoltori di Foggia, con la quale si fa espressa domanda che sia sollecitamente costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Foggia;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori e dalla Società nazionale olivicoltori;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Foggia, avente per scopo il miglioramento e l'incremento della olivicoltura in quella Provincia, ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che sieno espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso l'avv. Giuseppe La Monaca di Nicola, da S. Severo, che presterà la propria opera gratuitamente.

Il prefetto della provincia di Foggia è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e pubblicato nel Bollettino degli annunci legali della Provincia.

Roma, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1933.
Approvazione dello statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, relativo alla costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge medesimo concernente l'approvazione dello statuto del detto ente;

Visto lo statuto deliberato dai Consigli di amministrazione delle due sezioni dell'Istituto nelle rispettive adunanze del 28 gennaio 1933-XI;

Di concerto con i Ministri per la giustizia e per le corporazioni;

Decreta:

È approvato lo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, deliberato dai Consigli di amministrazione delle due sezioni del'Istituto medesimo nelle rispettive adunanze del 28 gennaio 1933-XI.

Il presente decreto e lo statuto di cui sopra saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

Statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Costituzione.

Art. 1.

In virtù e in applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 5, è costituito un ente di diritto pubblico, denominato «Istituto per la Ricostruzione Industriale» (I.R.I.).

Esso ha sede in Roma.

Art. 2.

L'Istituto comprende due sezioni:

a) sezione finanziamenti industriali;

b) sezione smobilizzi industriali.

Ciascuna sezione è giuridicamente autonoma con proprio bilancio e con distinto patrimonio.

Il presidente.

Art. 3.

Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le finanze e le corporazioni.

Egli ha la presidenza e la rappresentanza legale di tutte le sezioni.

PARTE PRIMA.

SEZIONE FINANZIAMENTI INDUSTRIALI.

Art. 4.

La sezione finanziamenti industriali ha lo scopo di concedere mutui, contro idonea garanzia, a imprese private di nazionalità italiana ai soli fini del loro perfezionamento tecnico e della loro migliore organizzazione economica e finan-

ziaria. Esso è autorizzato a compiere ogni operazione finanziaria che possa essere ritenuta opportuna per il raggiungimento dello scopo suddetto.

Le garanzie personali o reali saranno valutate, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione della sezione stessa.

Art. 5.

Il capitale della sezione è di L. 100.000.000, sottoscritto come appresso:

dalla Cassa depositi e prestiti . . .	L.	60.000.000
dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali	»	20.000.000
dall'Istituto nazionale delle assicurazioni	»	20.000.000
	L.	100.000.000

Il capitale potrà essere aumentato nei modi e nei termini stabiliti come appresso.

Art. 6.

Il capitale è diviso in quote rappresentate da titoli nominativi, del valore nominale di lire un milione ciascuno.

I titoli rappresentativi delle quote devono essere firmati da due consiglieri di amministrazione, espressamente delegati, ed emessi al nome dei singoli partecipanti.

La cessione dei titoli si opera con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari, e trascritta, a cura della sezione, sul titolo.

Il trasferimento dei titoli è valido solo quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione della sezione.

Art. 7.

La responsabilità degli Istituti partecipanti alla sezione è limitata alla quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 8.

Le partecipazioni degli Istituti di assicurazione possono essere utilizzate ai fini dei depositi cauzionali, di cui agli articoli 27 e 33 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 9.

Entro dieci giorni dall'approvazione del presente statuto, a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, gli Istituti sottoscrittori verseranno i primi tre decimi delle rispettive quote di capitale.

Gli ulteriori decimi potranno essere richiamati in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione. I versamenti relativi saranno annotati sui singoli titoli.

In caso di ritardo nel versamento decorrerà un interesse di mora nella misura del 5 per cento.

Art. 10.

La sezione è autorizzata ad emettere obbligazioni, in valuta legale, di durata non inferiore ai quindici nè superiore ai venti anni, rimborsabili in conformità dei relativi piani di ammortamento.

Le obbligazioni emesse dalla sezione sono esenti da qualsiasi tassa, imposta, contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario sia agli enti locali.

Le condizioni di emissione delle obbligazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione di deliberare l'emissione di speciali serie di obbligazioni, in relazione a determinate operazioni di mutuo.

Le garanzie speciali, afferenti speciali serie di obbligazioni — ivi compresa la garanzia dello Stato a tenore dello art. 9 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5 — devono essere individuate sui prospetti di emissione di ciascuna serie di obbligazioni.

Art. 12.

Le obbligazioni emesse dalla sezione sono garantite, oltrechè dalle annualità di ammortamento dei mutui, anche dal capitale e dalle riserve della sezione stessa.

I crediti della sezione, relativi ai mutui corrispondenti alle obbligazioni, di cui all'art. 11, sono specificatamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni medesime.

Il possessore delle obbligazioni ha azione soltanto contro la sezione finanziamenti industriali.

Art. 13.

Al rimborso dei titoli in circolazione si provvede mediante estinzione di un numero di obbligazioni, corrispondente ai rispettivi piani di ammortamento.

La circolazione delle obbligazioni, per le singole serie, non può eccedere, alla fine di ciascun anno, il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti a ciascuna serie.

Agli effetti del comma precedente si hanno come esatte dall'Istituto, sia per il servizio interessi come per il servizio di ammortamento capitale, anche le annualità non esatte.

Art. 14.

Le obbligazioni hanno un valore nominale di L. 500 ciascuna e possono essere raggruppate in titoli multipli, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Art. 15.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa, distintamente, per ogni serie.

Art. 16.

Le obbligazioni emesse dalla sezione devono essere firmate dal presidente, da un amministratore e da uno dei sindaci nominati dal Ministro per le finanze a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Le obbligazioni sono segnate con bollo a secco della sezione.

Art. 17.

Le obbligazioni possono essere al portatore e nominative, e queste anche con cedole al portatore.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione delibererà un regolamento contenente tutte le norme relative al servizio delle obbli-

zioni. Tale regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali per la provincia di Roma.

Amministrazione della Sezione.

Art. 19.

Gli organi della sezione sono:
a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il presidente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei sindaci.

Assemblea.

Art. 20.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti intestatari delle quote di capitale.

Art. 21.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria è convocata, ogni anno, nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.
L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il presidente o il Consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno o quando venga richiesto dagli enti partecipanti, che rappresentino almeno la metà del capitale.

Art. 22.

Le convocazioni sono fatte dal presidente quindici giorni avanti il giorno della riunione, con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e con lettera raccomandata indirizzata agli enti partecipanti.

Art. 23.

L'assemblea è regolarmente costituita, così in sede ordinaria che straordinaria, allorchè siano rappresentati almeno i tre quarti del capitale.
Non raggiungendosi questa maggioranza, l'assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni dalla prima convocazione.
In questa seconda riunione l'assemblea è valida, qualunque sia il capitale rappresentato.
Nell'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 24.

L'assemblea è presieduta dal presidente e, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.
Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti presenti.
I partecipanti hanno diritto a tanti voti, quante sono le quote di capitale da ciascuno possedute.
Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i partecipanti, anche gli assenti e i dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale, trascritto in apposito registro e firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 26.

Il bilancio, su cui delibera l'assemblea, è depositato presso la sede della sezione almeno quindici giorni avanti la data di riunione dell'assemblea, insieme alla relazione del Consiglio di amministrazione e alla relazione del Collegio dei sindaci.

Art. 27.

Sulla proposta di aumento di capitale della sezione delibera l'assemblea dei partecipanti, convocata in riunione straordinaria, con voto favorevole, pari almeno ai tre quarti del capitale rappresentato.
L'eventuale aumento di capitale sarà collocato a cura esclusivamente del Consiglio di amministrazione.
Le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio, concernenti l'aumento di capitale, debbono essere approvate dal Ministro per le finanze.

Il presidente.

Art. 28.

Il presidente ha la rappresentanza legale della sezione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure.
Convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di amministrazione.
Ha, in genere, tutti i poteri non specificatamente riservati dal presente statuto all'assemblea e al Consiglio di amministrazione.
In particolare, nomina e revoca gli impiegati ed emana ogni provvedimento concernente il personale; ordina i provvedimenti e le spese per il funzionamento della sezione.
Spetta al presidente di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e nei pegni, e, in genere, qualsiasi formalità ipotecaria, senza alcuna limitazione o condizione di fronte ai terzi e al conservatore delle ipoteche.
Il presidente ha facoltà di delegare i suoi poteri ad uno o più amministratori e ad uno o più funzionari della sezione, determinandone le attribuzioni.
Nei casi di urgenza il presidente ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale ne darà comunicazione nella prossima riunione.

Consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da sei membri nominati in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono affidate a persona nominata dal Consiglio stesso, su designazione del presidente.

Art. 30.

Il Consiglio è convocato dal presidente, il quale ne dà avviso al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo. In caso di particolare urgenza il presidente può, senza convocare il Consiglio, provocare una deliberazione con votazione fatta per lettera o telegramma.

Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione di almeno cinque dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni sono fatte constare, su apposito registro, da processo verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 31.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione della sezione.

Più specialmente esso delibera:

1° sulle operazioni, di ogni categoria, demandate alla sezione ed inerenti allo scopo della sezione stessa, di cui all'art. 4 del presente statuto;

2° sulla emissione delle obbligazioni;

3° sul richiamo dei decimi del capitale sociale sottoscritto e non ancora versato;

4° sull'impiego del capitale versato e del fondo di riserva;

5° sui progetti di bilancio e sulle proposte all'assemblea per la ripartizione degli utili sociali a norma del presente statuto.

Bilancio - Utili - Riserve.

Art. 32.

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio, corredato dal conto profitti e perdite, è sottoposto all'esame del Collegio dei sindaci, che lo restituisce accompagnato da apposita relazione, da depositarsi ai sensi dell'art. 26. Il bilancio approvato dall'assemblea deve essere comunicato al Ministero delle finanze ed a quello delle corporazioni.

Art. 33.

Gli utili risultanti, dopo detratte le spese, saranno erogati come appresso:

1° il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinaria;

2° un interesse, non superiore del 5 per cento, al capitale versato;

3° sugli utili netti residuali sarà prelevata, secondo le deliberazioni dell'assemblea, una quota a favore di un fondo di previdenza e premi per il personale;

4° sugli ulteriori utili sarà fatto un prelevamento, pari alla metà, per uno speciale fondo di riserva, e l'altra metà, salva diversa deliberazione dell'assemblea, sarà distribuita in aumento dell'interesse corrisposto sul capitale versato.

Art. 34.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita gli utili degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli enti partecipanti, saranno destinati a reintegrare la perdita subita.

Liquidazione della sezione.

Art. 35.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea dei partecipanti per deliberare o la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni della sezione.

La deliberazione relativa deve riportare il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale.

Art. 36.

Il primo esercizio della sezione finanziamenti industriali decorre dalla data della costituzione al 31 dicembre 1933.

PARTE SECONDA.

Sezione smobilizzi industriali.

Art. 37.

La sezione smobilizzi industriali ha per iscopo l'amministrazione e la liquidazione degli enti o delle società, già affidate al soppresso Istituto di liquidazioni nonchè la liquidazione delle attività e passività, di ogni specie, ad essa trasferite dal detto Istituto.

Per il conseguimento dei suoi scopi la sezione smobilizzi industriali dispone, oltre che del fondo di dotazione di cui all'art. 1 del R. decreto legge 6 novembre 1926, n. 1832, e della sovvenzione annua di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, di tutti i contributi e proventi, di ogni specie, previsti da speciali disposizioni di legge ed assegnati al cessato Istituto di liquidazioni o destinati a diminuzione del debito del medesimo verso l'Istituto di emissione.

Art. 38.

Gli organi della sezione sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci.

Il presidente.

Art. 39.

Il presidente ha la rappresentanza legale della sezione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure.

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Spetta al presidente di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e nei pegni, e, in genere, qualsiasi formalità ipotecaria, senza alcuna limitazione o condizione di fronte a terzi e al conservatore delle ipoteche.

Il presidente nomina e revoca gli impiegati ed emana ogni provvedimento concernente il personale; ordina i provvedimenti e le spese per il funzionamento della sezione stessa.

Egli ha facoltà di delegare i suoi poteri ad uno o più amministratori e ad uno o più funzionari della sezione, determinandone le attribuzioni.

Nei casi di urgenza, il presidente ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale ne darà comunicazione nella prossima riunione.

Consiglio di amministrazione.

Art. 40.

Il Consiglio di amministrazione della sezione è composto, oltre che dal presidente, da tre membri nominati a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5. Per la

validità delle deliberazioni occorre la partecipazione di almeno tre dei componenti il Consiglio. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme stabilite dagli articoli 29 e 30 del presente statuto.

Art. 41.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della sezione, ed è altresì autorizzato a deliberare l'acquisto di beni mobili ed immobili, quando ciò sia ritenuto necessario ai fini di una migliore realizzazione delle attività da liquidare.

Il Consiglio può delegare una o più delle sue facoltà ad uno dei suoi componenti.

Art. 42.

Qualora il Collegio sindacale abbia formulato rilievi sulle deliberazioni del Consiglio, facendoli inserire in verbale, il presidente, prima di dare esecuzione alle deliberazioni adottate, ne riferirà al Ministro delle finanze.

Bilancio.

Art. 43.

L'Amministrazione della sezione e degli enti da essa dipendenti è regolata ad anno solare.

Ogni mese sarà comunicata al Ministro delle finanze la situazione della sezione.

Alla fine di ogni esercizio saranno redatti i bilanci della sezione e di ciascuna delle gestioni dipendenti. Essi verranno sottoposti all'esame del Collegio dei sindaci e alla approvazione del Consiglio di amministrazione. Sarà, inoltre, compilato un bilancio generale, che riassumerà i risultati di tutti i bilanci predetti, e sarà inviato al Ministro delle finanze con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Gli utili e le perdite sono a favore o a carico dello Stato.

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI ALLE DUE SEZIONI.

Collegio dei sindaci.

Art. 44.

Un Collegio dei sindaci esercita, presso tutte le sezioni, funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti, nominati a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Art. 45.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria delle sezioni e sulla ottemperanza delle disposizioni di legge e dello statuto.

Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili delle sezioni, ed assistono alle riunioni dei Consigli delle due sezioni e dell'assemblea della sezione finanziamenti industriali.

Art. 46.

I sindaci attestano della veridicità delle situazioni periodiche dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.

Consulenza tecnica.

Art. 47.

Il presidente — ai fini della istruttoria delle operazioni di credito e di smobilizzo — sarà assistito da consulenti tecnici per lo studio e per l'accertamento della posizione tecnica, economica e finanziaria dell'azienda, in relazione al corrispondente ramo di attività delle aziende stesse.

I consulenti tecnici saranno nominati dai Consigli di amministrazione, su proposta del presidente.

Amministrazione dell'Istituto.

Art. 48.

L'Istituto svolge la sua attività a mezzo degli uffici della Direzione centrale, alle immediate dipendenze del presidente.

Gli uffici dell'Istituto sono retti da un direttore centrale e da un condirettore centrale. Della Direzione centrale fanno parte, altresì, due vice direttori centrali, preposti uno alla sezione finanziamenti industriali e l'altro alla sezione smobilizzi industriali.

I predetti funzionari sono nominati dal presidente, intesi i Consigli di amministrazione.

Il presidente può valersi anche di fiduciari per specifiche attribuzioni, con remunerazioni da fissarsi in relazione ai servizi prestati. Le nomine e relativi incarichi sono comunicati al Consiglio di amministrazione.

Art. 49.

La firma spetta al presidente per tutte le sezioni.

Essa potrà essere delegata dai rispettivi Consigli di amministrazione:

a) al direttore centrale e condirettore centrale congiuntamente per tutte le sezioni;

b) a un consigliere congiuntamente col direttore o condirettore centrale, o col vice direttore della sezione interessata;

c) al direttore centrale o al condirettore centrale congiuntamente al vice direttore della sezione interessata.

Art. 50.

Il servizio di cassa di tutte le sezioni è affidato alla Banca d'Italia con le norme concordate tra i due enti.

L'Istituto ha la facoltà di valersi, per i servizi di tutte le sezioni, degli uffici della Banca d'Italia.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 51.

Per assicurare il funzionamento della sezione smobilizzi industriali sino a quando non sarà provveduto all'ordinamento degli uffici della sezione medesima, il presidente potrà confermare temporaneamente il personale già in servizio presso l'Istituto di liquidazioni, con le attribuzioni a ciascuno spettanti al giorno della soppressione dell'Istituto medesimo.

Il presente statuto — dopo l'approvazione del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la giustizia ed il Ministro per le corporazioni — sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI

Il presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale:
BENEDUCE.

(326)

DECRETO PREFETTIZIO 13 giugno 1931.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-3243.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Surian fu Nicolò, nato a Lussingrande il 1° marzo 1883 e residente a Trieste, via Orlandini n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Siriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Guglielmo Surian è ridotto in « Siriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elena Tremul in Surian fu Antonio, nata il 30 marzo 1892, moglie;
2. Ernesto di Guglielmo, nato il 26 ottobre 1913, figlio;
3. Ondina di Guglielmo, nata il 21 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(7989)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 27 gennaio 1933-XI, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del Viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi.

(323)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 27 gennaio 1933-XI, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n 1716, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

(324)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Revoca del concorso bandito pel posto di direttore dell'Ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1932, n. 249, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1932, registro n. 7 Colonie, foglio n. 129, col quale è stato bandito un concorso al posto di direttore dell'Ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli, fissando come termine utile alla presentazione delle domande, il 1° giugno 1932;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1932, n. 320, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1932, registro n. 7 Colonie, foglio n. 307, col quale detto termine è stato prorogato al 15 agosto 1932;

Ritenuta l'opportunità di non dar più luogo al concorso bandito, in considerazione dello scarso numero dei concorrenti;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 16 marzo 1932, n. 249, col quale venne bandito il concorso al posto di direttore dell'Ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli, ed il decreto Ministeriale 31 maggio 1932, n. 320, col quale il concorso stesso venne prorogato al 15 agosto 1932 sono revocati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: Jung.

Il Ministro per le colonie: De Bono.

(296)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ai premi della Fondazione « Luigi Pagliani » per l'anno 1933-XI (biennio 1932 e 1933) presso la Regia università di Torino.

È aperto il IV concorso ai premi della Fondazione « Luigi Pagliani » istituita presso la Regia università di Torino coi fondi raccolti mediante sottoscrizione promossa da apposito Comitato per le onoranze al prof. Luigi Pagliani, in occasione del suo cinquantennio di laurea, ed eretta in ente morale con R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2350, per l'aggiudicazione di un premio di L. 5000 lorde e di altri minori, coi redditi disponibili, e di medaglie di benemerenza ad appartenenti al personale tecnico dei servizi pubblici igienico-sanitari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, o degli Istituti di igiene universitari, che si siano distinti per studi, pubblicazioni, progetti ed esecuzioni di opere, o fondazioni di istituzioni, le quali abbiano efficacemente contribuito, o possano efficacemente contribuire al risanamento degli ambienti, od alla loro preservazione da malattie infettive e diffusive.

Gli aspiranti ai premi, o alle medaglie di benemerenza, devono presentare alla segreteria dell'Università di Torino le domande in carta bollata da L. 3, dirette al rettore, insieme con i documenti comprovanti i loro titoli, legalizzati dalle Autorità competenti, entro il 30 aprile del corrente anno.

A norma dell'art. 3 dello statuto della Fondazione potranno pure essere fatte, entro detto termine, proposte di assegnazione di premi da parte di enti pubblici a favore del personale addetto ai loro servizi igienico-sanitari.

Anche la Commissione esaminatrice potrà di sua iniziativa, con una maggioranza di quattro voti su cinque, prendere in considerazione premiandi non concorrenti o non proposti.

Torino, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il rettore: S. Pivano.

Il direttore di segreteria: P. Carullo.

(306)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

A pag. n. 367 della *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1933-XI la dizione « 2ª *pubblicazione* » relativa all'Elenco per smarrimento certificati di rendita nominativa, va rettificata in « 1ª *pubblicazione* ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 23.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 gennaio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.54
Inghilterra (Sterlina)	66.22
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	378.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.72
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.24
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.663
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.40
Olanda (Fiorino)	7.872
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.60
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.925
Id. 3,50 % (1902)	78.525
Id. 3 % lordo	56.925
Consolidato 5 %	86.75
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.80
Id. id. Id. 1940	102.75
Id. id Id. 1941	102.725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.30

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo stipulato a Tirana il 24 ottobre 1932 fra i rappresentanti dell'Amministrazione postale italiana ed i rappresentanti dell'Amministrazione postale albanese.

ARRANGEMENT CONCERNANT LES RELATIONS POSTALES ENTRE L'ITALIE ET L'ALBANIE.

En vertu des articles 4, 5 et 6 de la Convention Postale Universelle de Londres, les soussignés, en représentance des Administrations postales d'Italie et d'Albanie, ont arrêté, d'un commun accord, et sous réserve de l'approbation par les autorités compétentes de leur Etat, les dispositions suivantes:

Art. 1.

Les Administrations contractantes établiront l'échange régulier de la poste aux lettres, des lettres et des boîtes avec valeur déclarée et des colis postaux à destination de leur Pays respectif, ainsi que des envois de même nature provenant et à destination des autres Pays par rapport auxquels elles peuvent réciproquement servir d'intermédiaires.

Art. 2.

a) Les bureaux d'échange autorisés à se livrer réciproquement des dépêches closes ou des envois à découvert sont désignés d'un commun accord par les Administrations contractantes, qui s'entendront également pour régler tous les autres détails de leur service d'échange.

b) La création et la suppression de dépêches est réservée aux Administrations centrales.

Art. 3.

La correspondance de service doit être rédigée en langue française.

Art. 4.

La franchise des droits postaux est accordée, outre qu'aux envois désignés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 47 de la Convention Postale Universelle de Londres, aux envois officiels de toute nature concernant le service des télégraphes et téléphones d'Etat.

Art. 5.

Les correspondances de toute nature échangées entre l'Italie et l'Albanie seront affranchies d'après le tarif intérieur italien et albanais respectivement, en adoptant, pour les lettres, le port unique de 15 grammes.

Les boîtes avec valeur déclarée sont soumises à la taxe interne en ce qui concerne les droits de recommandation et d'assurance.

Les taxes du port et de droits de dédouanement sont perçus d'après le tarif de l'Arrangement de Londres.

Art. 6.

Les envois de la poste aux lettres originaires d'une des Administrations contractantes et transitant par les services territoriaux ou maritimes de l'autre sont passibles des droits de transit fixés par l'art. 73 de la Convention Postale Universelle de Londres.

Art. 7.

Les envois de la poste aux lettres originaires d'une des Administrations contractantes et à destination de l'autre, et les envois de même nature échangés entre les ports de l'Albanie, seront transportés en franchise au moyen des services maritimes italiens.

Art. 8.

L'échange des valeurs déclarées aura lieu d'après les dispositions de l'Arrangement spécial de Londres concernant ces envois.

La déclaration de valeur est limitée à 2500 (deux millecinq cents) francs or ou 9150 (neuf mille cent cinquante) lires italiennes.

Les boîtes avec valeur déclarée ne peuvent pas dépasser le poids de 1 kilogramme, ni présenter des dimentions supérieures à celles prévues par l'Arrangement de Londres.

Art. 9.

Les Administrations contractantes se communiqueront réciproquement les droits d'assurance fixés pour les lettres et les boîtes originaires de leurs Pays.

Art. 10.

Le règlement des frais de transit, à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, aura lieu d'après la statistique internationale prévue par l'art. 60 du Règlement d'exécution de la Convention de Londres en commençant par celle effectuée en mai 1929.

Art. 11.

Le solde des comptes devra être effectué dans les conditions fixées par l'article 72 du Règlement d'exécution de la Convention de Londres.

Art. 12.

Il peut être échangé entre l'Italie et l'Albanie des colis postaux avec ou sans valeur déclarée.

Les colis peuvent être grevés de remboursement.

La limite supérieure de la déclaration de valeur est fixée à mille (1000) francs or.

Le maximum du remboursement est fixé à mille (1000) francs or.

Art. 13.

Chaque colis ne peut pas excéder le poids de Kg. 10 ni le volume de 55 décimètres cubes, ni la longueur de m. 1,25 dans un sens quelconque.

Art. 14.

Les taxes de départ et d'arrivée revenant à l'Italie et à l'Albanie sont fixées pour chaque colis à:

francs or 0,85 jusqu'au poids de Kg. 1
» » 1,25 de plus de 1 à » 5
» » 2,25 » » » 5 à » 10
» » 0,05 par fraction indivisible de 300 frs. or de la déclaration de valeur.

Art. 15.

Le droit de transport maritime est fixé pour chaque colis à:

francs or 0,15 jusqu'au poids de Kg. 1
» » 0,25 de plus de 1 à » 5
» » 0,50 » » » 5 à » 10

Le droit d'assurance maritime est fixé à francs or 0,10 par fraction indivisible de 300 francs or de la déclaration de valeur.

Art. 16.

Le Pays d'origine peut percevoir un droit d'expédition qui ne peut dépasser francs or 0,50 pour chaque colis avec valeur déclarée ou grevé de remboursement.

Art. 17.

Le Pays de destination peut percevoir à titre de dédouanement un droit de francs or 0,50 au maximum par colis.

Art. 18.

Les colis ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux dont il est fait mention dans le présent Arrangement.

Art. 19.

Pour les colis provenant de l'Albanie en transit par l'Italie à destination des Pays étrangers, des Colonies italiennes et des bureaux italiens de l'Egée, les taxes au poids et les droits d'assurances indiqués dans le tableau *A* italien doivent être augmentés des droits indiqués à l'art. 15.

Art. 20.

En tout ce qui n'est pas prévu par le présent Arrangement les relations postales entre l'Italie et l'Albanie seront réglées par les dispositions des Conventions, Arrangements, et Règlements d'exécution de Londres concernant le service visé par le présent Arrangement.

Art. 21.

Le présent Arrangement entrera en vigueur le 30 Mars 1933.

Fait à Tirana, en double exemplaire, le 24 Octobre 1932.

Pour l'Administration Postale Albanaise
Le Ministre des Affaires Etrangères d'Albanie:
H. VRIONI.

Pour l'Administration Postale Italienne
Le Ministre d'Italie à Tirana:
A. MELI LUPI DI SORAGNA.

PROTOCOLE FINAL

Article unique.

L'Arrangement concernant les relations postales entre les deux Pays contractants signé à Tirana, le 24 Octobre 1932, demeurera en vigueur jusqu'à l'échéance de la Convention Postale Universelle de Londres. Toutefois chacune des Parties contractantes a le droit de le dénoncer moyennant un préavis de six mois.

Fait à Tirana, en double exemplaire, le 24 Octobre 1932.

Pour l'Administration Postale Albanaise
Le Ministre des Affaires Etrangères d'Albanie:
(*L. S.*) H. VRIONI.
Pour l'Administration Postale Italienne
Le Ministre d'Italie à Tirana:
(*L. S.*) A. MELI LUPI DI SORAGNA.

(305)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.